

A.S.D. Artistico Ghiaccio Piné
Via dello Stadio, 17
38042 Baselga di Piné



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
ARTISTICO GHIACCIO PINE' - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

L'anno 2024, il giorno 01 del mese di marzo, alle ore 18.30, presso la sala riunioni sita in Baselga di Piné (TN), via dello Stadio n° 17, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell' ASD Artistico Ghiaccio Piné.

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Ori Ishiwa Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la sig.ra Alberta Bongiovanni quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed accertata la presenza in proprio di un numero di 11 soci con diritto di voto e di 2 deleghe, su di un totale complessivo di numero 13 soci iscritti a libro soci, dichiara l'assemblea valida per deliberare in merito a modifiche statutarie, così come previsto dall'articolo 12 dell'attuale Statuto Sociale e dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare. Si allega foglio presenze.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. esame ed approvazione delle modifiche statutarie per adeguamento al D.lgs. n. 28.2.2021 n. 36 ed eventuali modifiche o integrazioni necessarie a conformare lo statuto a nuove esigenze operative ed organizzative;
2. situazione Ice Rink.
3. varie ed eventuali.

Di seguito vengono esposti per punti le tematiche all'ordine del giorno.

1. ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, sig.ra Ori Ishiwa, la quale informa l'assemblea in merito:

- a) alla previsione normativa per le a.s.d. di modificare alcune clausole statutarie entro il 30.06.2024, sostituendole con quanto previsto dal D.lgs. 36/2021 pena la cancellazione d'ufficio dell'associazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- b) alla necessità di conformare gli articoli dello statuto alle nuove esigenze operative ed organizzative evidenziate nel corso degli anni, considerando che l'ultima versione dello statuto approvata risale al 30 marzo 2005.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative ed esigenze operative ed organizzative.

Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni soci per chiedere piccoli chiarimenti.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

L'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli organismi sportivi cui è affiliata l'associazione.

L'assemblea inoltre, all'unanimità, delibera che eventuali ulteriori e successive modifiche allo Statuto, anche richieste dagli uffici preposti, al solo fine di adeguamento normativo, possano venire deliberate in autonomia direttamente dal Consiglio Direttivo, senza l'intervento dell'assemblea straordinaria dei soci.

2. SITUAZIONE ICE RINK S.R.L.

Nell'ultimo periodo la Presidente è stata convocata più volte dal Comune per discutere rispetto alla situazione della gestione dello stadio da parte della società Ice Rink S.r.l. In vista dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto sportivo, il Comune ha un atteggiamento di particolare attenzione sia nelle decisioni assunte dalla società sia alla visione futura della stessa. La Presidente informa i soci che la società Ice Rink s.r.l. è una società mista pubblico – privata con partecipazione di maggioranza del Comune di Baselga di Piné.

L'Asd Artistico Ghiaccio Piné detiene dalla costituzione della società una partecipazione con un conferimento iniziale di Euro 1.000. L'Asd Ghiaccio Piné è rappresentato nel Cda della società dal rappresentante unico per le società sportive. Il CdA dell'Ice Rink s.r.l. è così composto:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI BASELGA DI PINÈ

F.I.S.G.

A.P.T. Piné Cembra

SOCIETA' SPORTIVE

CO.PINÈ

ANESI DOMENICO

BORTOLOTTI LINDA

SIGHEL MAURO

CIRESA MICHELE

ALESSANDRO CADROBBI

PISETTA ANDREA

ENRICO COLOMBINI

Antecedentemente a questa composizione vi era anche un rappresentante della Comunità di valle Alta Valsugana, la quale deteneva una quota di 15.000 euro che per motivi istituzionali regolamentari ha dovuto cedere. Il Comune ha proposto alle Società sportive Asd Ghiaccio Pinè, Hockey club Pinè e Circolo Pattinatori Pinè di rilevare le quote della Comunità di Valle (Euro 5.000,00 a testa) a fronte della possibilità di allargare il Consiglio di amministrazione con la rappresentanza di un componente per ciascuna società. Tale possibilità è in caso soggetta a variazione dello statuto della società Ice Rink. La Presidente invita i soci a riflettere su questa opportunità tenuto conto che:

- l'Asd Artistico Ghiaccio Pinè è una delle tre principali società sportive dell'altopiano e come tale ha interesse al miglior funzionamento dello stadio del ghiaccio e allo sviluppo dello stesso con le migliori potenzialità;
- la rappresentanza nel Cda consentirebbe di portare il proprio punto di vista e dare voce alle proprie esigenze;
- tale rappresentanza, se unita a quella di Hockey e Velocità, potrebbe diventare una voce importante;
- dal punto di vista finanziario l'investimento richiesto, seppur importante rispetto al bilancio dell'Asd, trova copertura nell'attuale situazione finanziaria;
- la forma giuridica della società Ice Rink è la S.r.l ovvero a responsabilità limitata: ciò comporta che l'esposizione dell'Asd come socio in caso di perdite è fino a concorrenza della quota investita e solo dopo che sono state esaurite le altre disposizioni del codice civile (a titolo di esempio ricorso alle riserve, riduzione del capitale ec..)

L'assemblea dei soci richiede alcune delucidazioni riguardo la situazione descritta. In particolare servirebbe individuare una persona che sappia rappresentare adeguatamente l'Asd Artistico Ghiaccio Pinè e che sia competente sia in materie sportive che di finanza. Da un confronto con il commercialista dott. Massimo Sighel, sarebbe utile prendere visione dei bilanci dell'Ice Rink degli ultimi anni. L'assemblea concorda all'unanimità con tale valutazione, in quanto solo visionando dei dati oggettivi è possibile fare delle considerazioni. Pertanto la Presidente chiederà, in qualità di Socio dell'Ice Rink srl, di poter avere i bilanci degli ultimi 3 anni.

3. VARIE ED EVENTUALI

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo nessuno chiesto parola, alle ore 19,30, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

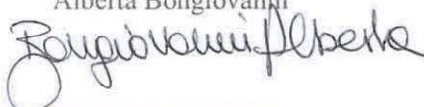
Baselga di Pinè, 01 marzo 2024

La Presidente
Ori Ishiwa

**ARTISTICO GHIACCIO PINÈ**
Associazione sportiva dilettantistica
Via dello Stadio, 17 - C.P. 1
38042 BASELGA DI PINÈ (TN)
C. Fisc. e P. IVA 01382740221



Il redattore del verbale
Alberta Bongiovanni



AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO	
REG.	200,00
PAGAMENTO DEL	20.3.2024
IPOT.	C.A. ALTA VALSUGANA
VOL.	REG. IL 26 MAR. 2024
BOLLO	N° 391
DIR.	SERIE 3
TOTALE	200,00

(firma su delega del Direttore Provinciale)

STATUTO

ARTISTICO GHIACCIO PINE' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA



TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice civile e nel D.lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata **"ARTISTICO GHIACCIO PINE' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, (d'ora in poi *"Associazione"*), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.lgs. 39/2021, con sede in **Baselga di Pinè (TN) Via dello Stadio n. 17.**

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione *"associazione sportiva dilettantistica"*, anche in acronimo ASD.

Articolo 2 – Colori ed emblema sociale

1. I colori sociali sono bianco, grigio e azzurro. L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante un paio di pattini da pattinaggio artistico.

Articolo 3 – Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.lgs. 36/2021, si propone di esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica del **PATTINAGGIO di FIGURA ARTISTICO**, della **DANZA MODERNA**, della **DANZA CLASSICA** e dell'**ATLETICA**, oltre a tutte le altre discipline contemplate dalla **Federazione Italiana Sport del Ghiaccio – FISG** - e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport sopra contemplati, nonché lo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. L'Associazione può partecipare a gare e campionati. Può, inoltre, sotto l'egida e con le autorizzazioni delle rispettive Federazioni od Enti, indire ed organizzare manifestazioni e gare.

6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport del pattinaggio di figura artistico, della danza moderna, della danza classica e

Defin.

dell'atletica; attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

- b) la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- c) la vendita e il noleggio di articoli sportivi;
- d) la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- e) svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
- f) nonché, promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;
- g) compiere tutte le operazioni mobiliari (ad esempio acquisire partecipazioni in enti e società) ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengono utili al perseguimento degli scopi statuari;
- h) si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio - FISG - e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, Federazione Italiana Sport del Ghiaccio - FISG -, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio - FISG -, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.lgs. 39/2021.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività



Infra

- sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo ad un membro del Consiglio Direttivo, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione e al pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Il rinnovo della qualifica di socio va effettuata previo versamento annuale della quota associativa stabilita, senza necessità di domanda di ammissione.
6. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei 60 giorni successivi alla presentazione della domanda di ammissione potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
8. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.



Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

Degli organi associativi

Articolo 8 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea generale degli associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) l'Organo di Revisione, qualora istituito.



Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più 1 (uno) degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più 1 (uno) dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività e altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato e comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo a rendere gli associati edotti della convocazione, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che potrà svolgersi trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Infine

10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
- a) nomina e revoca il presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.lgs. 36/2021;
 - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;



Handwritten signature

- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 13 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria, sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ.

Articolo 14 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
 - a) comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
 - b) vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c) venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - d) venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - e) sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - g) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.



Chino

5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
7. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
10. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.lgs. 112/2017.
14. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:
- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di *prorogatio*.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
- a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.
8. Qualora un consigliere non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo, potrà essere escluso dal Consiglio Direttivo. L'esclusione dovrà essere deliberata con voto favorevole di almeno i 2/3 dei consiglieri in carica.



Adhmo

Articolo 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.lgs. 36/2021;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 19 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il Segretario ed il Tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo



Handwritten signature

necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di ammissione degli associati e attende alla corrispondenza.

5. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 22 – Organo di revisione

1. L'Organo di Revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 anni.

2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ.

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 23 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare.

3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Articolo 24 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano 1° ottobre e terminano il 30 settembre dell'anno successivo.

Articolo 25 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
- b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.



Orfano

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5. L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio direttivo.

TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 26 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.lgs. 36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.lgs. 36/2021.

4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.lgs. 36/2021.

5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 81/2015.

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 27- I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;



Handwritten signature

- e) tecnici, istruttori;
 - f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;
2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri associati.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.lgs. 36/2021.

Articolo 28 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 29 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.lgs. 36/2021.

Articolo 30 - Clausola compromissoria

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG). A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 31 - Norma di rinvio

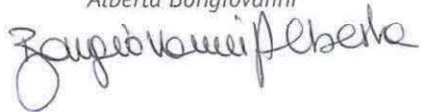
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso.

Baselga di Pinè, 01 marzo 2024

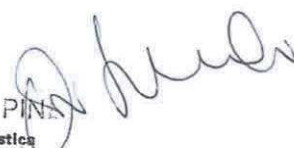
Il Segretario

Alberta Bongiovanni



Il Presidente

Ori Ishiwa



ARTISTICO GHIACCIO PINÈ
Associazione Sportiva dilettantistica
Via dello Stadio, 17 - C.P. 1
38042 BASELGA DI PINÈ (TN)
C. Fisc. e P. IVA 01382740221

